

circolare
7 APRILE 2014



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 7 aprile 2014

Oggetto

Agenzia delle Entrate - modifiche alla cartella di pagamento per la mediazione tributaria

L'articolo 1, comma 611 lettera a) della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha apportato significative modifiche alla disciplina della c.d. "mediazione tributaria" (di cui all'art. 17 bis del D. Lgs n. 546/1992).

Per effetto di tale modifiche, nel caso in cui il contribuente intenda proporre ricorso giurisdizionale avverso gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate (per le cartelle di pagamento notificate a partire dal 1 aprile 2012) per le controversie di valore non superiori a 20.000, 00 euro, è necessario presentare preliminarmente reclamo all'Ufficio che ha emesso l'atto impugnabile.

La proposizione del reclamo rileva come condizione di procedibilità del ricorso (e non più di ammissibilità) ed ha l'effetto di sospendere la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, in pendenza del termine di 90 giorni prescritto per lo svolgimento del procedimento di mediazione.

Al fine di dare attuazione alle sopra citate modifiche, l'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. prot. 47595/2014 ha provveduto ad apportare le necessarie rettifiche alle Avvertenze contenenti informazioni e modalità per la presentazione del reclamo e del ricorso (Avvertenze di cui agli allegati 1,2 e 3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 marzo 2012 e allegato del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 20 marzo 2013).

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

